

falde acquifere.

Tutto ciò premesso, la suprema Corte rileva, quindi, come «sarebbe errato ritenere che per potersi affermare la sussistenza del reato previsto dall'art. 452 bis c.p. si debba necessariamente accertare che ci si trovi di fronte ad un sito contaminato, secondo la definizione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 240, lett. e), testo normativo». Infatti, il codice dell'ambiente si occupa di disciplinare l'attività di bonifica in relazione al pericolo per la salute umana derivante dalla prolungata esposizione alle sostanze inquinanti. Al contrario, il reato di inquinamento ambientale «(al quale è tendenzialmente estranea la protezione della salute pubblica) ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arreca-

to, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 240 ss.». In definitiva, quindi, secondo quanto affermato dalla suprema Corte, ai fini della configurazione del reato di inquinamento ambientale, sarebbe sufficiente la presenza di un danneggiamento che possa configurarsi come "deterioramento" (diminuzione apprezzabile del valore del bene o inidoneità anche parziale della cosa all'utilizzo suo proprio, tali da richiedere una complessa attività di ripristino) o come "compromissione" (alterazione della relazione del bene con l'uomo e i bisogni che dovrebbe soddisfare), a prescindere dal fatto che il danno possa considerarsi tendenzialmente irreversibile.

- Ambiente
- Approvazione del progetto operativo di bonifica con prescrizioni
- Acque emunte dalla falda inquinata
- Nozione di rifiuto liquido

AMBIENTE

TAR UMBRIA, SEZ. I, 22 OTTOBRE 2018, N. 556
PRES. RAFFAELE POTENZA

ACQUE INQUINATE EMUNTE: RIENTRANO NELLA NOZIONE DI "RIFIUTO LIQUIDO"

di Ester Bonifacio, B&P Avvocati

Stante la tassatività della disciplina relativa ai codici Cer contenuti nella decisione della Commissione europea 3 maggio 2000 n. 532, che esclude espressamente la configurabilità delle acque emunte dalla falda inquinata come "acque reflue", le stesse devono farsi rientrare nella nozione di "rifiuto liquido"

Il fatto

Con la sentenza in commento, il Tar Umbria torna sul problema della corretta qualificazione giuridica delle acque emunte dalla falda inquinata, in relazione ad una fattispecie precedente all'entrata in vigore delle modifiche all'art. 243, D.Lgs. n. 152/2006, apportate dal D.L. n. 98/2013. Nel caso di specie, la ricorrente aveva ot-

tenuto dalla Regione Umbria l'approvazione del progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 7, D.Lgs. 152/2006, con la prescrizione per cui «le acque in uscita dal sistema Pump & Treat dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 2 allegato 5, alla Parte IV, titolo V del D.Lgs. n. 152 del 2006, per quanto riguarda le sostanze oggetto della bonifica ciò anche per il prin-

«cizio di precauzione» e «i rifiuti prodotti dall'impianto dovranno essere asportati a mezzo di ditta autorizzata e registrati secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di smaltimento di rifiuti». La prescrizione derivava, in particolare, dal fatto che l'amministrazione aveva classificato le acque emunte dalla falda inquinata come "rifiuto liquido".

La ricorrente impugnava, quindi, il provvedimento in questione – oltre al verbale della Conferenza di servizi - sostenendo che la suddetta classificazione fosse errata e che le acque emunte dalla falda inquinata avrebbero dovuto essere considerate "acque reflue".

A detta della ricorrente, per quanto più interessa, la giurisprudenza sarebbe ormai costante nel ritenere che elemento determinante per stabilire l'applicazione della disciplina sulle acque di scarico, piuttosto che quella riguardante i rifiuti, sia l'esistenza di una condotta attraverso cui le acque emunte, previa depurazione, vengono scaricate in un corpo ricettore.

Questi rilievi troverebbero sostegno anche nel fatto che l'art. 185, D.Lgs. n. 152/2006 esclude dalla propria disciplina le acque di scarico.

La legittimità

Il Tar evidenzia, innanzitutto, come la giurisprudenza, relativa a fattispecie antecedenti alla modifica dell'art. 243 intervenuta nel 2013, sia tutt'altro che pacifica in merito all'inquadramento giuridico delle acque di falda emunte da falde inquinate come "rifiuto liquido", piuttosto che come "acque reflue".

Secondo una prima tesi, infatti, le acque di falda emunte dalle falde sotterranee nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito sarebbero riconducibili alle acque reflue di provenienza industriale. Di conseguenza, i limiti da rispettare allo scarico sarebbero quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, che individua i valori limite per lo scarico di acque reflue industriali in acque super-

ficiali e in fognatura.

Secondo un'altra tesi, al contrario, le acque in questione dovrebbero considerarsi rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contemplati dai codici Cer 19.03.07 e 19.03.08 disciplinati dalla decisione della Commissione europea 2000/532/Ce. Essendo, tra l'altro, questa disciplina di diretta provenienza comunitaria, la stessa prevarrebbe sull'art. 243, D.Lgs. n. 152/2006 (sempre nella versione ante modifica del 2013).

Il Tar Umbria, da parte sua, ritiene, preferibile questa seconda e più recente ricostruzione. In particolare, il tribunale reputa corretto il ragionamento seguito da queste pronunce, nella parte in cui sottolineano che «il predetto art. 243, [...] non è idoneo ad incidere sulla specialità e tassatività della disciplina, di diretta derivazione comunitaria sui rifiuti, che esclude espressamente l'assimilabilità delle acque emunte in falda a quelle reflue industriali, alla luce dei codici CER contenuti nella decisione della Commissione Europea 3 maggio 2000 n. 532 - 00/532/CE (codici CER 19.03.07 e 19.03.08, che individuano le acque di falda emunte nell'ambito di attività di disinquinamento quali rifiuti liquidi)» (in questo senso si vedano le sentenze del: Tar Veneto, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 255; Consiglio di Stato, sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 5857; Tar Marche, 24 gennaio 2017, n. 83).